



COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N.04 in data: 30.03.2021	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Assunta con modalità telematica da remoto a distanza in videoconferenza ai sensi e per gli effetti dell' art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n bis del DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato dall'art. 1 lett . d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020., nonché dell'art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265, disposizioni tutte che consentono le riunioni del consiglio comunale da remoto in forma telematica in videoconferenza nel protrarsi della situazione dell'emergenza sanitaria COVID (vedi circolare del Viminale Ministero dell'Interno 27 ottobre 2020, n. 66194, anche se i rispettivi regolamenti di riferimento non lo prevedono. Norma prorogata dal DL Milleproroghe (183/2020, convertito in legge 21/2021) numero 10 dell'allegato 1 (da [art.19](#)) al 30 aprile 2021.

OGGETTO Esame ed approvazione regolamento della tassa sui rifiuti - TARI.

L'anno **DUEMILAVENTI** addi **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore 18,00 previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta telematica i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI	P	8 – MORELLI NADIA	A
2 – BROGNOLI BRUNELLA	P	9 – ZANOLINI MAURO	P
3 – QUISTINI GIANPIETRO	P	10 – RIVETTA CRISTIAN	P
4 – BERTOLDO JLENIA	P	11 – BERTONI MATTEO	P
5 – VIVENZI NICOLA	A		
6 – CASTELLI ROBERTA	A		
7 – PRANDINI ALESSANDRO	P		

Totale presenti **8**
Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Giovanmaria Flocchini** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 04 del 30.03.2021

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento della tassa sui rifiuti - TARI.

IL CONSIGLIO

Assunta con modalità telematica da remoto a distanza in videoconferenza a' sensi ai sensi e per gli effetti dell' art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n bis del DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato dall'art. 1 lett . d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020., nonchè dell'art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265, disposizioni tutte che consentono le riunioni del consiglio comunale da remoto in forma telematica in videoconferenza nel protrarsi della situazione dell'emergenza sanitaria COVID (vedi circolare del Viminale Ministero dell'Interno 27 ottobre 2020, n. 66194, anche se i rispettivi regolamenti di riferimento non lo prevedono. Norma prorogata dal DL Milleproroghe (183/2020, convertito in legge 21/2021) numero 10 dell'allegato 1 (da [art.19](#)) al 30 aprile 2021.

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) che riserva alla competenza del Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- l'art. 7 del suddetto T.U.E.L. il quale dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;
- in particolare, il comma 4 dell'art. 152 il quale dispone che le norme contenute nella seconda parte del T.U.E.L. assumano il valore di limite inderogabile, fatta eccezione per le disposizioni contenute negli articoli che seguono rispetto ai quali può essere definita una disciplina differente:
 1. 177;
 2. 185, comma 3;
 3. 197 e 198;
 4. 205;
 5. 213 e 219;
 6. 235, commi 2 e 3,
 7. 237 e 238;

PREMESSO CHE:

la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (T.A.R.I) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

DATO ATTO CHE:

- dal 1° gennaio 2018 si è avviata a Pertica Alta la gestione del servizio di raccolta rifiuti con la modalità “Porta a Porta” e si è approvato il regolamento per l'applicazione del tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n° 446/1997 adeguandolo alle nuove necessità di gestione del servizio;

- dal 1° gennaio 2020
 - si è avviata la di gestione del servizio di raccolta rifiuti con l'introduzione del sistema di "Tariffazione Puntuale" quale sistema di misurazione puntuale del rifiuto residuo indifferenziato, prodotto dalle singole utenze, e di conseguente calcolo della tariffa a carico di queste;
 - si è approvato il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, sulla base del quadro normativo adeguandolo alle nuove necessità di gestione del servizio (;

PRESO ATTO CHE il D.Lgs. 116/2020, in attuazione della direttiva UE 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852, ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nel Testo Unico Ambientale.

In particolare, è stata introdotta la nuova definizione di "rifiuto urbano" dettata dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del richiamato D.Lgs. n. 152/2006, così come la successiva definizione di "rifiuti speciali", al successivo comma 3.

VISTO CHE la nozione ora vigente, se pur divenuta conforme ai principi comunitari sui rifiuti, su cui è ancorata la cd "Economia Circolare" (Direttiva UE sui rifiuti 2018/851 e Direttiva UE sugli imballaggi e rifiuti sugli imballaggi 2018/852), prevede vincoli ben precisi per l'individuazione dei rifiuti urbani che, stante l'abrogazione dell'art. 195, comma 2, lett. e), non consente più ai Comuni di procedere con l'assimilazione ai rifiuti urbani di rifiuti diversi.

PRESO ATTO CHE un siffatto contesto normativo ha necessariamente ridotto le tipologie di rifiuti che possono rientrare nel perimetro di raccolta del servizio pubblico, con la conseguente esclusione di utenze non domestiche dal novero degli utenti TARI, sia nel caso di TARI tributo che nel caso di TARI corrispettivo.

IN PARTICOLARE dalla lettura dell'art. 183, la principale criticità emersa è l'impossibilità di "assimilazione" da parte dei Comuni, i quali non possono più includere fra le utenze non domestiche quelle attività che restano fuori dall'elenco di cui all'allegato L-quinquies, della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, quali le attività della categoria "20. Attività industriali con capannoni di produzione";

Va aggiunto che le attività che resteranno escluse dal servizio pubblico non dovranno essere assoggettate alla TARI, ma saranno comunque tenute a versare la quota fissa per le categorie diverse dalla categoria "20. Attività industriali con capannoni di produzione" qualora decidessero per almeno cinque anni ad affidare ad un gestore esterno lo smaltimento dei rifiuti dei locali assoggettabili.

VISTA la necessità di aggiornare tutte le disposizioni inerenti all'assimilazione dei rifiuti e le attuali riduzioni per l'avvio al riciclo, che dovranno essere trasformate in riduzioni per le utenze non domestiche che decideranno di avviare privatamente al recupero frazioni di rifiuti urbani.

ESAMINATO lo schema di regolamento, predisposto dal servizio finanziario, modificato per le ragioni sopra esposte e per aggiornare quindi gli articoli ormai obsoleti, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012);

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTE:

- a) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- b) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'approvazione del regolamento TA.RI, modificato come sopra descritto, secondo lo schema allegato e predisposto dal servizio finanziario;

VISTI i favorevoli pareri circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile resi dai competenti Responsabili di servizio, a' sensi dell'art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2001, n°267;

Con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare il “Regolamento TA.RI”, modificato come in premessa descritto, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 3) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, a' sensi degli articoli 124 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 del d.l. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune;
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Con successiva apposita votazione a scrutinio palese, dalla quale risultano voti favorevoli n. 8 , contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

5) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento della tassa sui rifiuti - TARI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Alta, 30.03.2021

Il Responsabile del Servizio
Zanolini Marino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

Pertica Alta, 30.03.2021

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL SINDACO
Flocchini Giovanmaria**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto**

copia della presente deliberazione, verrà affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto**

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Documento firmato digitalmente